

# IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ELABORATI DALL'O.I.C.



dopo il D.Lgs. 139/2015 di recepimento  
della direttiva 2013/34 UE  
(Terza parte)

***a cura del Dr. Giuseppe (Ivan) Zambon***

*La dispensa ha finalità meramente informativa e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza, pertanto le considerazioni svolte nel documento non possono ritenersi supporto sufficiente per l'adozione di scelte e decisioni.*

**IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI  
ELABORATI DALL'O.I.C. dopo il D.Lgs. 139/2015**

*.....segue*  
**MODIFICHE AGLI  
SCHEMI DI  
BILANCIO E AI  
CRITERI DI  
VALUTAZIONE**

## IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ELABORATI DALL'O.I.C. dopo il D.Lgs. 139/2015

### LA STIMA DELLA VITA UTILE

La «SDA Bocconi School of Management» definisce la vita utile dell'immobilizzazione come l'orizzonte temporale, espresso in termini di periodi amministrativi, in cui si prevede di utilizzare il cespite nell'attività produttiva.

I principali fattori da considerare nella stima della vita utile del bene, sono due:

- **il deterioramento fisico (*senescenza*)** dovuto al trascorrere del tempo e connesso all'uso cui il bene è destinato, all'intensità dello sfruttamento del bene stesso e alla politica delle manutenzioni;
- ***l'obsolescenza*** conseguente alla continua evoluzione tecnologica, per cui si manifesta l'opportunità di dover sostituire impianti o sistemi produttivi ancora in efficienza fisica, ma tecnicamente superati (***obsolescenza tecnica***) o dai quali si ottengono prodotti non più commerciabili (***obsolescenza tecnico-commerciale***); l'obsolescenza fa sì che la vita economica di un bene sia in genere minore rispetto a quella fisica.

## IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ELABORATI DALL'O.I.C. dopo il D.Lgs. 139/2015

Altri fattori che influenzano la vita utile dei beni ammortizzabili, sono:

- **il rapporto nel processo produttivo con altri cespiti:** se si acquista una immobilizzazione che funziona solo utilizzandone un'altra, la vita utile della prima dipende dalla durata economica della seconda;
- **fattori ambientali**, come ad esempio la politica governativa che può incentivare o disincentivare l'attività produttiva dell'impresa, con evidenti riflessi sulla vita utile dei cespiti;
- **i piani aziendali** relativi alla sostituzione dei cespiti;
- **fattori legali** che impongono limiti all'uso dell'immobilizzazione.

Particolare attenzione deve essere posta per la stima della vita utile dei **beni acquisiti dall'impresa già usati**: tale stima, ovviamente, dovrà essere riferita alla vita utile residua del cespite.

La stima della vita utile del bene presuppone una esperienza da parte del valutatore sia a livello d'impresa sia a livello di settore; quando necessario, per formulare il giudizio, si farà ricorso alle **stime dei produttori dei beni o anche a perizie**.

## IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ELABORATI DALL'O.I.C. dopo il D.Lgs. 139/2015

Nell'ambito delle **immobilizzazioni immateriali** di cui si occupa l'**OIC 24**, che abbiamo già avuto modo di menzionare nella seconda parte di questo corso in relazione alle spese di pubblicità e di ricerca applicata e sviluppo, la **vita utile** viene definita come il **periodo di tempo durante il quale l'impresa prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione**.

La vita utile può essere determinata anche attraverso le quantità di unità di prodotto (o misura equivalente) che si stima di poter ottenere tramite l'uso dell'immobilizzazione.

## IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ELABORATI DALL'O.I.C. dopo il D.Lgs. 139/2015

### CRITERI DI VALUTAZIONE

#### Ammortamento dell'avviamento in relazione alla vita utile

Il novellato Art 2426 c.c., comma 1, n. 6 così recita:

*«L'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nel limite del costo per esso sostenuto. **L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la sua vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento**».*

**Precedentemente: «..... L'ammortamento deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni, E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa»**

## IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ELABORATI DALL'O.I.C. dopo il D.Lgs. 139/2015

La lettura comparata del vecchio e del nuovo testo evidenzia una inversione della regola prevalente, pur rimanendo sempre presente il concetto di **ammortamento secondo la vita utile dell'avviamento**.

**Fino al 31.12.2015** l'ammortamento dell'avviamento non poteva superare la sua vita utile, ma solo se questa era stimabile **in un periodo superiore a cinque anni** ed era comunque una facoltà il superamento del quinquennio, che risultava essere la regola.

**Dal 01.01.2016**, invece, l'ammortamento dell'avviamento **deve avvenire secondo la sua vita utile**, che diventa la regola, e solo in casi eccezionali, qualora la stessa non sia stimabile (*circostanza da comprovare*), si possono al massimo raggiungere i dieci anni.

La nuova formulazione è in linea con la Direttiva 2013/34/UE, recepita dal legislatore nazionale con il D.Lgs. 139/2015, che all'art. 12, § 11 prevede la possibilità per gli Stati membri di fissare un limite massimo all'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali **non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci**, ma solo in casi eccezionali in cui la vita utile delle stesse non può essere stimata attendibilmente. Nella **Nota Integrativa** deve essere, inoltre, fornita una **spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento**.

## IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ELABORATI DALL'O.I.C. dopo il D.Lgs. 139/2015

**L'avviamento** può essere generato internamente, ovvero può essere acquisito a titolo oneroso (*in seguito all'acquisto di un'azienda o ramo d'azienda*).

Ai fini della sua iscrizione e del suo trattamento contabile, **l'avviamento rappresenta solo la parte di corrispettivo riconosciuta a titolo oneroso**, non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti di un'azienda ma piuttosto **riconducibile al suo valore intrinseco**, che in generale può essere posto in relazione a motivazioni, quali:

- ✓ **il miglioramento del posizionamento dell'impresa sul mercato;**
- ✓ **l'extra reddito generato da prodotti innovativi o di ampia richiesta;**
- ✓ **la creazione di valore attraverso sinergie produttive o commerciali, ecc.**

Ai fini del **calcolo della stima della vita utile** dell'avviamento, la società **prende in considerazione le informazioni disponibili** per stimare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici connessi con l'avviamento.



## IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ELABORATI DALL'O.I.C. dopo il D.Lgs. 139/2015

L'OIC 24 propone alcuni **punti di riferimento** da utilizzare per la **stima della vita utile** dell'avviamento, ed in particolare:

- il periodo di tempo entro il quale la società si attende di **beneficiare degli extra-profitti** legati alle sinergie generate dall'operazione straordinaria. Si fa riferimento al periodo in cui si può ragionevolmente attendere la realizzazione dei benefici economici addizionali rispetto a quelli, presi autonomamente, delle società oggetto di aggregazione.
- il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di **recuperare**, in termini finanziari o reddituali, **l'investimento effettuato** (*c.d. payback period*) sulla base di quanto previsto formalmente dall'organo decisionale della società;
- la media ponderata delle **vite utili delle principali attività** (*core assets*) **acquisite** con l'operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).

## IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ELABORATI DALL'O.I.C. dopo il D.Lgs. 139/2015

### ***Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.***

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. 139/2015, la società, però, può scegliere di **non applicare le nuove disposizioni** all'avviamento iscritto in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 01.01.2016.

Qualora si usufruisca di tale facoltà, la società applica le nuove disposizioni soltanto all'avviamento sorto successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 01.01.2016.

Le società che si avvalgono dell'**applicazione prospettica** continuano a contabilizzare l'avviamento in conformità alla precedente versione del principio contabile OIC 24 fino ad esaurimento dello stesso.

**Occorre fare menzione in nota integrativa dell'esercizio di tale facoltà.**

## IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ELABORATI DALL'O.I.C. dopo il D.Lgs. 139/2015

### Ammortamento dei costi di sviluppo in relazione alla vita utile

**Il novellato Art. 2426 c.c., comma 1, n. 5, al terzo periodo, così recita:**

*«I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.»*

**Precedentemente** l'unica regola prevista non solo per i costi di sviluppo ma anche per quelli di ricerca e di pubblicità (*questi ultimi ora non più capitalizzabili*) era legata ad un fattore temporale massimo:«..... **devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.** »

Diversamente dall'avviamento, per i costi di sviluppo il nuovo testo stravolge la regola prevalente, perché nel testo precedente non era assolutamente presente il concetto di ammortamento secondo la vita utile, che viene introdotto ex novo, ma solo il periodo massimo temporale di cinque anni. Nella nuova formulazione **solo in casi eccezionali**, qualora la vita utile non sia stimabile (circostanza da comprovare), **si possono raggiungere al massimo i cinque anni di ammortamento.**

## IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ELABORATI DALL'O.I.C. dopo il D.Lgs. 139/2015

### Il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione

Una delle novità introdotta dal D.Lgs. 139/2015 in recepimento della Direttiva 2013/34/UE è quella del **criterio del costo ammortizzato** nella valutazione dei **crediti e dei debiti** (*anche commerciali e non solo finanziari*) e dei **titoli immobilizzati**.

**Il novellato Art. 2426 c.c., comma 1, n. 1, nell'ultima parte del terzo periodo, così recita:**

*«...le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile.»*

**Il novellato Art. 2426 c.c., comma 1, n. 8, così recita:**

*« i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale, e per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.*

## IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ELABORATI DALL'O.I.C. dopo il D.Lgs. 139/2015

Il legislatore italiano non fornisce la definizione del criterio del costo ammortizzato, rimandando espressamente a quanto disciplinato nei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Lo **IAS 39** definisce il costo ammortizzato (*schematizzandolo*) come:

- *il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale*
- *aumentato o diminuito (+ o -) dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza*
- *Dedotta (-) qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità*

Anche l'**OIC 15** intitolato ai Crediti, l'**OIC 19** intitolato ai Debiti e l'**OIC 20** intitolato ai Titoli di debito, non definiscono il costo ammortizzato, rifacendosi alla definizione IAS, ma si preoccupano di definirne le modalità di calcolo ognuno per la propria competenza.

## IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ELABORATI DALL'O.I.C. dopo il D.Lgs. 139/2015

**Relativamente ai titoli di debito**, precedentemente iscritti al costo d'acquisto, il criterio del costo ammortizzato può essere **disatteso** e, quindi, non applicato quando **gli effetti, rispetto** alla contabilizzazione dei titoli in base **al costo d'acquisto**, sono **irrilevanti**.

In questo caso vi è la **facoltà** di iscrivere i titoli tenendo conto, appunto, del prezzo pagato (*comprensivo di eventuali oneri accessori*).

Gli effetti potrebbero essere considerati **irrilevanti** quando:

- i titoli sono destinati ad essere detenuti durevolmente ma i **costi di transazione**, i premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza **sono di scarso rilievo**;
- i titoli di debito sono detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo **inferiore ai 12 mesi**.

La norma non prevede per i titoli di debito il **fattore temporale** nella loro valutazione in quanto, trattandosi quasi esclusivamente di obbligazioni o di titoli di stato gli interessi risultano perlopiù allineati a quelli di mercato.

## IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ELABORATI DALL'O.I.C. dopo il D.Lgs. 139/2015

- Il **tasso di interesse nominale (TAN)** di un credito/debito è il tasso di interesse contrattuale che, applicato al suo valore nominale, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi attivi/passivi nominali lungo la durata del credito/debito.
- Il **tasso di interesse effettivo (TAEG)** è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario. Per determinarlo occorre considerare **i costi di transazione** (*costi marginali\* direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria*) e **gli oneri accessori sostenuti per ottenere il finanziamento** (*spese di istruttoria, imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, e tutti gli altri costi iniziali*).

\*Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se non fosse stato acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario.

- Il **tasso di interesse di mercato** è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito/debito

## IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ELABORATI DALL'O.I.C. dopo il D.Lgs. 139/2015

Anche **relativamente ai crediti e ai debiti**, precedentemente iscritti al valore nominale, il criterio del costo ammortizzato può essere **disatteso** e, quindi, non applicato se gli **effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato**.

A differenza che per i titoli di debito, infatti, la norma prevede espressamente per **crediti e debiti** l'utilizzo del **fattore temporale** nella loro valutazione, ne consegue la **necessità di "attualizzare"** i crediti e i debiti che, al momento della prima rilevazione, producono interessi ad un tasso significativamente diverso da quanto praticato in condizioni analoghe nel mercato o sono addirittura infruttiferi.

**L'attualizzazione** consiste nel rilevare gli interessi (attivi e passivi) non al **tasso nominale**, ma al **tasso effettivo** dell'operazione.

Considerando, come abbiamo detto, che per **tasso di mercato** occorre intendere quello applicato quando due parti indipendenti negoziano un'operazione di finanziamento con gli stessi termini e condizioni, **la differenza tra il tasso effettivo e quello di mercato** determina l'eventuale irrilevanza che permette di disattendere l'applicazione di costo ammortizzato.



## IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ELABORATI DALL'O.I.C. dopo il D.Lgs. 139/2015

Il critério di valutazione del costo ammortizzato, già utilizzato nella redazione dei bilanci secondo i principi IAS/IFRS, pur rimanendo ancorato al valore nominale o al costo di acquisto, tiene conto delle eventuali differenze tra i tassi di interesse nominali e quelli effettivi, **secondo un criterio tipicamente finanziario.**

Le **differenze contabili derivanti dall'operazione di attualizzazione** devono essere rilevate nel Conto Economico **tra i proventi o gli oneri finanziari** durante tutta la durata del credito o del debito. La destinazione economica può anche essere diversa nel caso di crediti/debiti particolari, come ad esempio il costo del personale per particolari finanziamenti ai dipendenti.

I **crediti**, inoltre, devono essere rilevati nel bilancio d'esercizio tenendo in considerazione anche il **valore di presumibile realizzo.**

## IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ELABORATI DALL'O.I.C. dopo il D.Lgs. 139/2015

La norma prevede, inoltre, una **deroga all'utilizzo** del criterio del costo ammortizzato e all'attualizzazione, disponendo che, a scelta della società, **possono non avere effetto retroattivo**.

La società non è tenuta, quindi, se non vuole, ad applicare i nuovi criteri alle poste contabili già iscritte nel bilancio 2015, ma se non si avvale di questa facoltà procederà a valutare al costo ammortizzato anche i titoli immobilizzati oltre a crediti e debiti esistenti al 31.12.2015, attualizzandoli.

Qualora, invece, la società decida di usufruire dalla facoltà suddetta, si limiterà ad applicare il criterio del costo ammortizzato soltanto:

- ❖ **Ai crediti e ai debiti sorti a partire dal 01.01.2016**
- ❖ **Ai titoli acquistati dal 01.01.2016 che siano classificati tra le immobilizzazioni finanziarie**

**La scelta di esercitare la facoltà di non applicare i nuovi criteri di valutazione retroattivamente al 2015 deve essere dichiarata nelle Nota Integrativa.**

## IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ELABORATI DALL'O.I.C. dopo il D.Lgs. 139/2015

### Iscrizione e rettifica delle poste in valuta estera

Il novellato Art 2426 c.c., comma 1, n. 8-bis, così recita:

*«Le attività e passività **monetarie** in valuta sono iscritte al **cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio**; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta **non monetarie** devono essere iscritte al **cambio vigente al momento del loro acquisto**»*

**Precedentemente:** «Le attività e le passività in valuta, **ad eccezione delle immobilizzazioni**, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio..... **Le immobilizzazioni**.....finanziarie...rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al **tasso di cambio al momento del loro acquisto**....»

**Risulta evidente la differenza introdotta dal D.Lgs. 139/2015 che, in recepimento della Direttiva 2013/34/UE, differenzia il tipo di valutazione delle poste monetarie da quelle non monetarie, mentre fino al 31.12.2015 venivano differenziate quelle correnti del capitale circolante da quelle immobilizzate.**

## IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ELABORATI DALL'O.I.C. dopo il D.Lgs. 139/2015

Un'**operazione in valuta estera** è un'operazione effettuata dalla società, che è espressa in una valuta diversa dall'euro.

Tra le operazioni in valuta estera vi possono essere: acquisto o vendita di beni o servizi i cui prezzi sono espressi in valuta estera; prestiti erogati o ricevuti in cui l'ammontare è espresso in valuta estera; acquisto di un bene strumentale in valuta estera. **Un'operazione in valuta estera può determinare l'iscrizione in bilancio di attività o passività monetarie o non monetarie.**

L'art. 2426, comma 2, del codice civile prescrive che per la definizione di "**attività monetaria**" e "**passività monetaria**" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea e nello specifico allo IAS 21 secondo il quale "**Gli elementi monetari sono unità di valuta possedute e attività e passività che devono essere incassate o pagate in un numero di unità di valuta fisso o determinabile**»

## IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ELABORATI DALL'O.I.C. dopo il D.Lgs. 139/2015

Si considerano, quindi, **poste monetarie** le attività e le passività che **comportano** il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare in date future importi determinati o determinabili in valuta diversa dall'euro (*crediti, debiti, disponibilità liquide, ratei attivi e passivi, titoli di debito in valuta non euro*).

Per contro, sono **poste NON monetarie** le attività e le passività che **NON comportano** il diritto a incassare o l'obbligo di pagare importi determinati o determinabili in valuta diversa dall'euro (*immobilizzazioni materiali e immateriali, partecipazioni e altri titoli che conferiscono il diritto a partecipare al capitale di rischio dell'emittente, rimanenze, anticipi per l'acquisto e la vendita di beni e servizi, risconti attivi e passivi*).

## IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ELABORATI DALL'O.I.C. dopo il D.Lgs. 139/2015

L'articolo 2424 del codice civile non prevede voci specifiche dello stato patrimoniale ove iscrivere le attività e le passività in valuta estera.

Di conseguenza, la classificazione nello stato patrimoniale delle attività e passività in valuta è effettuata secondo i **criteri da seguire per le singole attività e passività** previsti dai relativi principi contabili OIC.

L'articolo 2425 del codice civile prevede che nel conto economico gli utili e le perdite su cambi siano rilevati nella specifica voce **C17-bis) "utili e perdite su cambi"** e li distingue in:

- gli utili e le **perdite su cambi realizzati**, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta regolate (cioè incassate o pagate) nell'esercizio, quale, ad esempio l'incasso di un credito;
- gli utili e le **perdite su cambi non realizzati**, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta non ancora regolate alla data di chiusura dell'esercizio.

**Le differenze di cambio non rettificano i ricavi e i costi già iscritti in sede di rilevazione iniziale dell'operazione in valuta, neppure nei casi in cui la liquidazione finanziaria avvenga nello stesso esercizio.**

## IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ELABORATI DALL'O.I.C. dopo il D.Lgs. 139/2015

Il regolamento finanziario è **aspetto distinto e successivo rispetto alla rilevazione iniziale** dei ricavi o dei costi dell'operazione.

Nel caso ad esempio di un'operazione commerciale, i ricavi o i costi della transazione si rilevano nel momento in cui si conclude l'operazione, e cioè normalmente all'atto della consegna del bene o ultimazione del servizio, mentre il regolamento del credito o del debito, che costituisce **l'aspetto finanziario** dell'operazione medesima, **costituisce un momento logicamente e cronologicamente successivo**. L'aspetto finanziario dell'operazione assume invece rilevanza ai fini del calcolo delle differenze di cambio, in quanto queste differenze esprimono le variazioni nel tempo (*ad operazione commerciale conclusa*) della valuta prescelta nella negoziazione fino al momento dell'effettivo regolamento e, quindi, del suo incasso o pagamento.

Ai fini della classificazione del risultato su cambi, si prevede inoltre che *"... l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo"*.

Quindi gli **utili netti non realizzati su cambi** sono iscritti nella voce **"Riserva utili su cambi"** delle altre riserve del patrimonio netto in sede di destinazione dell'utile dell'esercizio.

## IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ELABORATI DALL'O.I.C. dopo il D.Lgs. 139/2015

Abbiamo visto che le **poste monetarie in valuta** sono convertite in bilancio al **tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio**.

***I relativi utili e perdite su cambi sono imputati al conto economico dell'esercizio.***

Le differenze di cambio da conversione emergono nei casi di variazioni intervenute tra il tasso a pronti al momento della rilevazione iniziale dell'operazione (*o all'inizio dell'esercizio, se rilevata in esercizi precedenti*) e quello alla fine dell'esercizio.

In sede di redazione del bilancio si applica **prima il criterio valutativo** della posta espressa in valuta previsto dal principio contabile di riferimento e **poi si effettua la conversione in euro** del risultato ottenuto.

Ciò significa, ad esempio, che ai crediti espressi in valuta estera si applica prima il criterio valutativo previsto dall'OIC 15 "Crediti" e poi il relativo risultato determinato in valuta è convertito al cambio di fine esercizio.

In sede di bilancio si dà **evidenza separata della componente valutativa da quella di conversione**. In particolare, la componente valutativa è iscritta nella pertinente voce di stato patrimoniale mentre la differenza relativa all'adeguamento del tasso di cambio si imputa a conto economico nella voce C17-bis) «utili e perdite su cambi»



## IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ELABORATI DALL'O.I.C. dopo il D.Lgs. 139/2015

Le **attività e le passività in valuta aventi natura non monetaria** sono iscritte nello stato patrimoniale al **tasso di cambio al momento del loro acquisto**, e cioè al loro costo di iscrizione iniziale (***cambio storico***).

Pertanto le differenze cambio positive o negative **non danno luogo ad una autonoma e separata rilevazione**.

Per poter stabilire se tale costo (*eventualmente ridotto dagli ammortamenti nel caso delle immobilizzazioni materiali e immateriali*) possa essere mantenuto in bilancio occorre confrontarlo, secondo i principi contabili di riferimento, con il **valore recuperabile** (*per le immobilizzazioni*) o con il **valore di realizzazione** desumibile dall'andamento del mercato (*per le poste in valuta non monetarie iscritte nell'attivo circolante*).

In questo processo valutativo, gli effetti legati alla variazione del cambio sono uno degli elementi da considerare nella determinazione del valore iscrivibile in bilancio per le singole attività.

Sempre in tale ambito, **le eventuali differenze di cambio** (*positive o negative*) **concorrono ovviamente alla determinazione del valore recuperabile**.

## IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ELABORATI DALL'O.I.C. dopo il D.Lgs. 139/2015

### Nuove e diverse informazioni nella Nota Integrativa

Abbiamo già visto nel corso delle precedenti slides relative alla prima e seconda parte del corso, alcune delle variazioni che il D.Lgs. 139/2015 di recepimento della Direttiva 2013/34/UE ha apportato al contenuto della Nota Integrativa a decorrere dal 01.01.2016, modificando l'art. 2427 del c.c. Proviamo ora a riepilogarle tutte, commentando in modo più approfondito quelle non analizzate in precedenza.

- ❑ Si è già trattato della eliminazione dall'attivo della Stato Patrimoniale delle **spese di pubblicità e di ricerca applicata**. Anche in Nota Integrativa dove era prevista l'indicazione della composizione dei costi pluriennali, tali **voci** sono state **ora soppresse**.
- ❑ **Ripartizione dei ricavi dell'attività e per area geografica**: deve essere sempre indicata in nota integrativa; il legislatore nel nuovo n. 10 dell'art. 2427 ha soppresso le parole "se significativa", pertanto la medesima diventa ora **obbligatoria**
- ❑ L'introduzione di nuovi modelli contabili per la rilevazione di **ratei e risconti** rende più importanti e necessarie le informazioni nella nota integrativa che adesso **vengono sempre previste** e non solo quando sono di ammontare apprezzabile, come era in precedenza.

## IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ELABORATI DALL'O.I.C. dopo il D.Lgs. 139/2015

- ❑ Abbiamo già visto come l'**eliminazione dei conti d'ordine** dallo Stato Patrimoniale abbia comportato un **ampliamento al contenuto della Nota Integrativa** che ora deve descrivere l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate ed inoltre indicare distintamente gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime (imprese sorelle).
- ❑ Essendo stati eliminati dal Conto Economico, come già abbiamo visto nella seconda parte del corso, gli oneri e i proventi straordinari, diviene compito della Nota Integrativa **descrivere dettagliatamente l'importo e la natura dei ricavi e dei costi di entità o incidenza eccezionali** che dal 01.01.2016 vengono tutti ricompresi nell'area ordinaria del Conto Economico e in essa riclassificati in parte dal nuovo principio contabile OIC 12 e in parte direttamente dal redattore del bilancio sulla base di una analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo considerato di entità o incidenza eccezionale.

## IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ELABORATI DALL'O.I.C. dopo il D.Lgs. 139/2015

- ❑ Rimanendo comunque vietati i rapporti patrimoniali che possono compromettere l'indipendenza dei sindaci (art. 2399 c.c.), ora nella Nota Integrativa viene richiesto di indicare, oltre ai **compensi**, anche le **anticipazioni** e i **crediti** concessi ad **amministratori e sindaci** con un notevole livello di dettaglio:
  - **Il tasso di interesse applicato alle anticipazioni e ai crediti concessi**
  - **Le principali condizioni di crediti/debito**
  - **Gli importi rimborsati, cancellati o rinunciati**
  - **Gli impegni assunti dalla società per conto di amministratori e sindaci**
  - **Gli impegni assunti a fronte di garanzie di qualunque tipo prestate agli stessi**
  - **Il totale per ciascuna tipologia di impegno e di garanzia prestatati, di compensi, anticipazioni e crediti concessi**
- ❑ Le **operazioni con parti correlate** diventano **sempre obbligatorie** quando non siano state concluse a normali condizioni di mercato, in quanto la nuova norma ha cancellato le parole **“siano rilevanti”** che permetteva in precedenza di indicarle in Nota Integrativa solo in quel caso. Si tratta di operazioni che intercorrono tra soggetti che in qualche modo possono essere accomunati da interessi comuni e che, pertanto, sono maggiormente rischiose in quanto più facilmente passibili di distorsioni con significative ripercussioni sui dati di bilancio.

## IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ELABORATI DALL'O.I.C. dopo il D.Lgs. 139/2015

- ❑ Vengono infine aggiunti in coda alla Nota Integrativa i numeri 22-quater, quinquies, sexies e septies che prevedono l'obbligatoria esposizione di alcune notizie, fatti e condizioni societarie legate al bilancio d'esercizio. Si tratta:
  - Della descrizione degli **eventi successivi** (natura e ed effetti patrimoniali, finanziari ed economici) precedentemente fornita nella **Relazione sulla gestione**, da cui viene eliminata
  - Del nome e della sede legale dell'**impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande** di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo dove è disponibile la copia del bilancio consolidato
  - Del nome e della sede legale dell'**impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo** di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo dove è disponibile la copia del bilancio consolidato.
  - Della proposta di **destinazione dell'utile** e della **copertura delle perdite** dell'esercizio.
- ❑ Viene, inoltre, specificatamente richiesto che le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico siano **presentate secondo l'ordine** in cui sono indicate le relative voci nei prospetti; disposizione, quest'ultima, analoga a quella contenuta nei principi contabili IAS/IFRS

IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI  
ELABORATI DALL'O.I.C. dopo il D.Lgs. 139/2015

*La contabilità non è solo un obbligo,  
ma il miglior strumento per la  
gestione aziendale*

**IL BILANCIO DEL 2016 ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI  
ELABORATI DALL'O.I.C. dopo il D.Lgs. 139/2015**



***"Condividere la conoscenza è un modo per raggiungere l'immortalità"***

***(Tensin Gyatso – 14° Dalai Lama, Premio Nobel per la Pace)***

**FINIE Terza parte**

**07 aprile 2017**

Si avvisa che alcune immagini riprodotte nelle tre parti delle slide di questo corso sono state ricercate tramite la funzione immagini di Google